

R.G. 11/2016 سوراندكس



TRIBUNALE DI MATERA

Il Giudice

ha emanato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso presentato ex lege n. 3/2012 da DE DONATO BERNARDINO, con il quale si propone la ristrutturazione dei debiti gravanti sullo stesso;
- considerato che nella specie è stata fatta richiesta per accordo di ristrutturazione dei debiti, e non di piano del consumatore;
- rilevato che ai sensi dell'art. 10 il giudice deve preliminarmente verificare se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7 e 9 della L. 3/2012;
- rilevato che ai sensi dell'art. 7 l'accordo di ristrutturazione dei debiti si deve fondare su *"di un piano che assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti.....e che preveda, "le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni"*, ed ancora che si deve essere *"assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell' art. 545 codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali....."*, specificando che *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni in caso di liquidazione"* dovendosi in merito avere *"riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"*; si rileva inoltre che la norma *de qua* dispone anche che *"con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell' Unione europea, all' imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere solo la dilazione di pagamento"*;
- posto che la proposta risulta essere stata corredata dalla documentazione e dichiarazioni, e dalla relazione particolareggiata che ha dato contezza di tutto quanto richiesto dalle lett. a), b), c), d), e) dell' art. 9;
- considerato che il Giudice deve quindi procedere alla valutazione di cui innanzi, e quindi in ordine al rispetto di quanto disposto dalle norme, ed alla completezza della documentazione, e corretta informazione, con verifica della

congruità dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista, dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erronee;

- considerato pertanto che, la disamina della valutazione di fattibilità e della stima dei beni ed elementi attivi posti a base della proposta, debba essere effettuata alla stregua della verifica dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista *de quo*;

- considerato quanto previsto specificamente ex art. 7 e sopra richiamato, *id est* che *"i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni in caso di liquidazione"*;

- considerato che con il precedente provvedimento che ha disposto l' integrazione, è stato precisato che *"Occorre quindi valutare e rendere specifici chiarimenti sulla prospettiva liquidatoria e correlata compatibilità con riferimento alla fattibilità, dovendo essere ben comprensibile ed adeguatamente argomentata la probabile convenienza <ed in concreto> del piano rispetto all' alternativa liquidatoria, e posto che si riscontrano garanzie patrimoniali immobiliari che potrebbero anche essere ritenute suscettibili di consentire una probabile migliore soddisfazione dei crediti, rispetto a quanto oggetto della proposta <che prevede il pagamento di € 7.200,00 a fronte di una debitoria complessiva di € 29.521,83, delle quali € 7.559,85 già in corso di pagamento rateale a beneficio dell' Inps> e con una dilazione in 60 rate mensili (e quindi in cinque anni) con rate di importo pari ad € 120,00 mensili>, dovendosi pertanto specificamente e con idoneo supporto argomentativo, fondato anche sulla indicazione del valore di realizzo/mercato dei beni, procedere a formulare la valutazione comparativa ex lege richiesta;*

- rilevato peraltro che il pagamento rateale del debito, con protrazione per la durata di cinque anni, era stato proposto da/per soggetto ultraottantenne e con invalidità, inizialmente senza alcuna garanzia, tanto richiedendo viepiù una valutazione maggiormente approfondita sulla questione della fattibilità;

- considerato che a fronte del sopra richiamato quadro, è stato chiesto al professionista di formulare un giudizio prognostico sulla scorta di adeguata argomentazione, anche riferito alla suscettibilità di dar corso al piano di pagamenti così come proposto, e nella prospettiva temporale indicata, e dovendosi anche tener conto della riscontrabilità di garanzie fornite da terzi



sull' adempimento, atteso che, per quanto ex lege specificamente previsto <art. 7> l'accordo di ristrutturazione dei debiti si deve fondare su "di un piano che assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti.....e che preveda, "le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti", dovendo quindi il piano così come prospettato, e per le ragioni specifiche evidenziate anche dal professionista incaricato, consentire di desumere che possa "assicurare" (dizione normativa) il regolare pagamento;

- considerato ancora che occorre valutare in chiave approfondita, argomentata e fondata su dati specifici di riferimento <e tanto anche ai fini del vaglio di ammissibilità della proposta> che le prospettive ed i tempi di recupero per i creditori, possano appalesarsi più favorevoli, in ipotesi, rispetto alla liquidazione dei beni in sede esecutiva, e dovendo consentire quindi una valutazione positiva in termini di probabile convenienza <ed in concreto> del piano rispetto all' alternativa liquidatoria, e tanto a fronte della previsione di pagamenti rateali protratti in rilevante periodo di tempo, in quanto valutato comparativamente con l' età del proponente;

- considerato che essendo stati formulati rilievi sia con riferimento alla proposta, sia con riferimenti alla correlata relazione del professionista officiato, è stato assegnato apposito termine per fornire riscontri e chiarimenti al riguardo;

- rilevato peraltro che con anche con la integrazione della proposta e con la correlata e conseguente relazione integrativa del professionista, sono stati resi specifici chiarimenti ai fini di poter comprendere quale sia in concreto la probabile convenienza del piano rispetto all' alternativa liquidatoria, ed essendo stata valutata l' alternativa esecutivo/liquidatoria, al cospetto dei benefici derivanti dai pagamenti rateali;

- ritenuto, anche ai fini del vaglio di ammissibilità della proposta, che le prospettive ed i tempi di recupero per i creditori, devono apparire più favorevoli, in ipotesi, rispetto alla liquidazione dei beni in sede esecutiva;

- rilevato che alla stregua delle precisazioni rese e delle specificazioni desumibili dal corredo documentale allegato, la proposta di accordo possa essere trasposta ai creditori, ai fini delle correlate valutazioni, ed alla stregua di quanto previsto dall' art. 9 legge cit., atteso anche che:

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

a) sono state rese precisazioni e specificazioni in ordine ai titoli fondanti i debiti oggetto di richiesta, essendo stato chiarito che i debiti saranno oggetto di pagamento rateale e dilazionato;

b) per quanto disposto ex art. 7 comma I°, e circa quanto specificamente previsto in merito al soddisfacimento dei creditori privilegiati, si è dato quindi riscontro nei termini di cui al punto precedente;

c) quanto alle garanzie fornite a sostegno del piano e relativa fattibilità, stante quanto previsto specificamente dall' art. 8 comma II°, si è evidenziato che i pagamenti saranno comunque garantiti da soggetto <De Donato Bruno> che ha uno stabile rapporto di lavoro dipendente, e che percepisce un mensile di € circa 2.250,00; risulta allegata agli atti la dichiarazione apposita del suddetto garante De Donato Bruno;

d) i pagamenti saranno dilazionati in 60 rate mensili di uguale importo, e per la somma di € 120,00 mensili, messe a disposizione dal reddito complessivo del proponente, al netto delle somme occorrenti per il fabbisogno mensile;

e) quanto ai beni del debitore, è stato quindi precisato che trattasi di quote parte di beni immobili, anche di beni strutturalmente unificati e quantunque contraddistinti da differenti identificativi catastali, e pertanto di difficile alienazione; è stato anche precisato che i beni immobili di maggior valore <lett. D) fabbricato rurale e pertinenze (valore indicato in € 32.371,00), e lett. E) fondo agricolo di maggior valore (valore indicato in € 63.606,00)> risulterebbero essere di difficile commercializzazione, in considerazione della crisi del mercato di riferimento <immobili rurali> ed essendo stato precisato che il fondo agricolo di maggior valore, è ad oggi gravato da contratto di affitto, con scadenza al 2031; stante quindi la dedotta difficoltosa realizzazione a mezzo procedimenti esecutivi coattivi, si è evidenziato non costituire la relativa liquidazione una più vantaggiosa alternativa.

Quanto innanzi ha indotto ad inferire valutazioni sulla prospettiva temporale di riferimento, e correlata fattibilità, dovendo la probabile convenienza <ed in concreto> del piano rispetto all' alternativa liquidatoria, essere vagliata dai creditori <anche per quanto precisato in ordine ai cespiti in piena proprietà (quelli sub lett. D) ed E) sopra richiamati), ed ai valori di riferimento come sopra indicati, e tanto anche



a fronte della previsione di pagamenti rateali protratti in un periodo piuttosto lungo, vista l'età del proponente;

- considerato quindi che, verificata e valutata la proposta e della relazione correlata, e le previsioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, possa procedersi alla fissazione dell'udienza ex art. 10 della legge, dovendosi disporre quanto previsto dai comma I° e II° della medesima norma, e per acquisire le valutazioni del ceto creditorio che dovrà esprimersi sulla convenienza della proposta;
- rilevato che a fronte di una debitoria complessiva di € 29.521,83 <delle quali € 7.559,85 già in corso di pagamento rateale a beneficio dell'Inps>, viene proposto il pagamento di complessivi € 7.200,00, secondo le modalità della proposta e del piano che qui si richiamano integralmente <€ 120,00 mensili per 60 mesi>, a far parte integrante del presente provvedimento;
- ritenuto, pertanto, che, in considerazione e conseguenza di quanto sopra, la proposta di piano è da ritenere "ricevibile" e pertanto ammissibile, e quindi deve provvedersi in conformità al disposto dell'art. 10 Legge n. 3/2012,;
- ritenuto che occorre procedere alla fissazione udienza, in un tempo compatibile con le necessità di notifica e nel rispetto dei termini ex lege previsti;

p.q.m.

FISSA per quanto previsto ex art. 10 legge n. 3/2012 l'udienza del 16/11/2017 ore 11,00.

DISPONE la comunicazione ai creditori almeno trenta giorni prima della predetta udienza, e nelle forme previste dal comma I° dell'art. 10 suddetto, della proposta e del presente decreto.

DISPONE che la proposta ed il decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale

DISPONE che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, e da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo che per i titolari di crediti impignorabili.

Riserva all'esito ogni valutazione al riguardo.

Si comunichi

Matera, 2/10/2017

Il G.D.

Dott. Antonello Vitale

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
COP. 04 OTT 2017
IL CANCELLIERE